

| L. OSTENGO

La nuova

CRISI D'IMPRESA

Commento alle novità del Decreto
Correttivo *ter*

| Formulario degli atti del processo
della crisi d'impresa scaricabili *online*

con

- Analisi organica e sistematica delle novità introdotte dal decreto
- Testi normativi a fronte
- Formule degli atti processuali interessati dalle novità del correttivo


Neldiritto
Editore

IV. Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

A. Base normativa

Artt. 39 e 40 Codice della crisi e dell'insolvenza

B. L'atto

4. Domanda di liquidazione giudiziale "in proprio"

TRIBUNALE DI

RICORSO DEL DEBITORE PER L'ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ARTT. 39 e 40 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

La società, con sede in....., via.....n°..... (C.F. e P.IVA.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig., espone quanto segue.

1. INFORMAZIONI SOCIETARIE

La società istante è stata costituita con atto in data
L'oggetto sociale è costituito da
L'istante ha sede legale in
Il capitale sociale ammonta ad euro, detenuto da
La Società è amministrata da

2. BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ E CAUSE DELLA CRISI

In ordine alle cause dell'attuale stato di crisi o insolvenza in cui versa l'istante

3. OPERAZIONI STRAORDINARIE COMPIUTE NELL'ULTIMO
QUINQUENNIO

.....

4. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA

.....

5. L'ATTIVO

.....

6. IL PASSIVO

.....

7. I REQUISITI DIMENSIONALI

.....

Tutto ciò premesso

....., in persona del

INSTA

affinché codesto Ill.mo Tribunale, ai sensi degli artt. 39, 40 e 49, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (e successive modificazioni ed integrazioni), voglia dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di, previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso previsti dalla legge, rinunciando all'audizione personale¹⁴.

Si producono, con riserva di integrare la documentazione ove ritenuto necessario, i seguenti documenti in osservanza alle previsioni di cui all'art. 39 CCII:

- 1) visura camerale storica;
- 2) procura alle liti;
- 3) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- 4) situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- 5) elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e

¹⁴ Trattasi di un'opzione rimessa evidentemente alla valutazione della parte ma che il tribunale ben può non accogliere considerato il disposto dell'art. 41, co. 1, CCII.

IV. Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti);

6) determina amministratore unico ai sensi dell'art. 120 bis CCII.

Con massima osservanza.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante (in ipotesi di società)¹⁵

Firma dell'avvocato munito di procura

C. Inquadramento

L'atto sopra riportato espone un possibile modello di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta dalla stessa società debitrice (c.d. "ricorso in proprio").

Il contenuto dell'atto e l'indicazione della documentazione da allegare trovano disciplina negli articoli 39 e 40 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

In particolare, l'articolo 39 elenca gli atti ed i documenti che il debitore deve produrre in allegato alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. In ordine a tale disposizione, il Correttivo *ter* interviene introducendo l'obbligo, per il debitore, di depositare con cadenza mensile una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata.

In ordine a tale profilo, non vi sono ulteriori modifiche operate dal Correttivo *ter*.

L'articolo 40 disciplina il contenuto della domanda di accesso alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

¹⁵ A norma dell'art. 40, co. 2 CCII, come modificato dal Correttivo *ter*, per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-*bis* e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza.